

3° dipartimento

Zurigo, 19 settembre 2019

**La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.**

---

## **Nota sugli interessi negativi applicati agli averi in conto giro**

### **1. Generalità**

In virtù delle Condizioni generali, la Banca nazionale svizzera (BNS) applica un tasso di interesse negativo (punto 3 della presente nota) agli averi in conto giro (punto 2) eccedenti un determinato importo in franchigia (punto 4).

### **2. Ambito di applicazione**

Il tasso di interesse negativo è applicato agli averi in conto giro denominati in franchi svizzeri. Sono attualmente esclusi gli averi in conto giro dell'Amministrazione federale centrale e di compenswiss (Fondo di compensazione AVS/AI/IPG).

### **3. Tasso di interesse negativo**

Il tasso di interesse negativo corrisponde attualmente al tasso guida BNS. Eventuali modifiche dei tassi sono rese note dalla BNS. Il tasso di interesse in vigore per gli averi in conto giro può essere consultato all'indirizzo [www.snb.ch](http://www.snb.ch) → *Tassi di interesse e tassi di cambio attuali*.

L'interesse negativo viene calcolato giornalmente secondo la convenzione in uso sul mercato monetario (Actual/360) ed è addebitato a fine mese per il periodo di calcolo degli interessi (di seguito «periodo di interesse») del mese precedente (punto 5). Salvo diversa comunicazione, qualsiasi modifica del tasso di interesse negativo entra in vigore con effetto immediato, e il nuovo tasso di interesse si applica agli averi in conto giro pertinenti dal giorno stesso in cui viene reso noto.

### **4. Importo in franchigia**

Il tasso di interesse negativo viene applicato soltanto alla porzione dell'avere in conto giro eccedente un determinato importo in franchigia.

L'importo in franchigia è inteso per singolo titolare di conto giro e ammonta almeno a 10 milioni di franchi.

Se, in via eccezionale, un titolare detiene più conti giro presso la BNS, l'importo in franchigia è considerato una sola volta per la totalità dei suoi averi in conto giro.

Per la determinazione dell'importo in franchigia si distinguono due metodi di calcolo.

### **Metodo 1: importo in franchigia basato sulle riserve minime<sup>1</sup>**

*Per titolari di conti giro soggetti all'obbligo di riserva (banche residenti<sup>2</sup>):* l'importo in franchigia è calcolato considerando una componente di base meno una componente in contante. La componente di base corrisponde alla media mobile delle riserve minime obbligatorie degli ultimi 36 periodi di mantenimento (PM), moltiplicata per il fattore franchigia in vigore. L'ultimo, ovvero il 36° PM è quello che comincia il 20° giorno del mese tre mesi prima dell'inizio del periodo di interesse<sup>3</sup>. La componente in contante corrisponde alla posizione in contante notificata per questo ultimo PM.

Il fattore franchigia in vigore per gli averi in conto giro può essere consultato all'indirizzo [www.snb.ch](http://www.snb.ch) → *Tassi di interesse e tassi di cambio attuali*. Eventuali modifiche di tale fattore sono rese note dalla BNS. Salvo diversa comunicazione, qualsiasi modifica del fattore franchigia entra in vigore a decorrere dall'inizio del periodo di interesse successivo.

Pertanto, l'importo in franchigia comprendente una componente di base e una componente in contante secondo il metodo 1 si calcola come segue:

	Media mobile delle riserve minime obbligatorie degli ultimi 36 PM, moltiplicata per il fattore franchigia (componente di base)
–	Posizione in contante dell'ultimo PM (componente in contante)
=	Importo in franchigia

Ai sensi del metodo 1, l'importo in franchigia deve essere inoltre pari almeno a *una volta* le riserve minime obbligatorie dell'ultimo PM.

### **Metodo 2: importo in franchigia fisso**

*Per tutti gli altri titolari di conti giro non menzionati nella spiegazione del metodo 1,* la BNS definisce importi in franchigia fissi.

<sup>1</sup> Riserve minime ai sensi dell'Ordinanza sulla Banca nazionale (artt. 12-17 OBN).

<sup>2</sup> Banche ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

<sup>3</sup> Esempio: l'ultimo PM per il periodo di interesse di novembre è il PM 20 agosto-19 settembre.

## 5. Calcolo, applicazione e comunicazione

L'interesse negativo è calcolato su base giornaliera per la porzione dell'avere in conto giro eccedente l'importo in franchigia alla fine di ciascun giorno del mese. Questo principio vale per analogia per gli averi complessivi di un titolare che dispone di più conti giro.

L'interesse negativo viene addebitato al conto giro l'ultimo giorno di valuta (giorno di riferimento) di un mese per il periodo di interesse del mese precedente. Se un titolare detiene più di un conto giro, la BNS decide in merito al conto su cui effettuare l'addebito (conto principale). La BNS è autorizzata a eseguire l'addebito senza darne preventiva comunicazione.

Il titolare è tenuto ad accertarsi che il giorno di riferimento il conto principale presenti un saldo sufficiente a coprire l'interesse negativo dovuto.

Per i titolari partecipanti allo Swiss Interbank Clearing (sistema SIC), l'addebito dell'interesse negativo genera un trasferimento sul conto giro da parte della BNS.

Il giorno di riferimento l'addebito dell'interesse negativo viene comunicato al titolare mediante estratto conto trasmesso via SWIFT (MT950) o mediante estratto cartaceo del conto principale, accompagnato da avviso di addebito trasmesso via SWIFT (MT900) oppure da avviso cartaceo. Al titolare viene inoltre recapitato un prospetto cartaceo di calcolo dell'interesse negativo, da cui si evincono le basi di calcolo utilizzate.

## 6. Nuove costituzioni e mutamenti societari

Nel caso di nuove costituzioni e mutamenti societari (fusione, scissione o trasferimento di patrimonio), per definire le posizioni di riserva minima (riserve minime obbligatorie e consistenze di contante) pertinenti al calcolo dell'importo in franchigia, ai titolari di conto giro (con importo in franchigia calcolato secondo il metodo 1) si applicano i principi di seguito descritti. Dette posizioni vengono impiegate per calcolare l'importo in franchigia di tutti i periodi di interesse successivi alla costituzione o al mutamento di una società e pertinenti all'importo in franchigia.

### Nuove costituzioni

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una nuova costituzione, sono considerate le posizioni pertinenti al calcolo dell'importo di franchigia riportate nella prima notifica delle riserve minime dopo la costituzione.

### Fusioni

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una fusione, vengono sommate le posizioni pertinenti al calcolo dell'importo di franchigia riportate nelle notifiche delle riserve minime delle banche interessate.

**Scissioni**

Per definire le riserve minime dei PM precedenti a una scissione, sono suddivise in maniera proporzionale le posizioni pertinenti al calcolo dell'importo di franchigia riportate nelle notifiche delle riserve minime. Per la componente di base la ripartizione avviene in proporzione alle riserve minime obbligatorie riportate nella prima notifica delle banche interessate dopo la scissione. Per la componente in contante si calcola il rapporto corrispondente delle consistenze di contante.

**Trasferimenti di patrimonio**

I trasferimenti di patrimonio ai sensi della Legge sulla fusione o del Codice delle obbligazioni che comportano una variazione delle riserve minime obbligatorie possono essere presi in considerazione dalla BNS per il calcolo della componente di base. A tal fine è necessaria in ogni caso una richiesta scritta da parte di entrambe le banche. Eventuali adeguamenti devono essere effettuati sempre per entrambe le banche.